



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 2 DEL 22/01/2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Provvedimenti in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021.

IL SINDACO

Viste le recenti disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da COVID-19:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 5 del 15 gennaio 2021, “*disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, “*proroga dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da “covid - 19”*”;
- il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 “*ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid – 19 e di svolgimento per le elezioni per l'anno 2021*”;
- Le “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*”;

Dato atto dei propri provvedimenti:

- n° 69 del 16 ottobre 2020, “*Provvedimenti in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020.*”

Preso atto del verbale della riunione del 12 ottobre 2020 tra l'Amministrazione e i rappresentanti dei Produttori agricoli e degli operatori del Commercio su Area Pubblica avente oggetto “*posizionamento banchi per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli?*”;

Sentiti in merito:

- l'Assessore al commercio;
- il Responsabile dell'Area Vigilanza, il quale riferisce che permangono le medesime criticità di cui all'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che:

- la scheda tecnica *COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)*, contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 08 ottobre 2020*”, la cui regolamentazione è di competenza dei Comuni mentre si pone a carico dei Titolari l'attuazione di specifiche misure di contenimento per evitare il contagio da COVID 19;

Dato atto che:

- l'**area mercatale del sabato** è posizionata su una porzione di Piazza Rey, ben individuata e delimitata, dove si può predisporre sia un controllo all'ingresso che all'uscita e permette un'agevole distanziamento sociale;
- l'**area mercatale del lunedì** è posizionata sulle Piazze 2 Giugno e Rey, dove l'ingresso e l'uscita alle stesse sono state individuate e delimitate;
- lo spazio a disposizione in **Piazza Rey**, porzione destinata al settore "produttori agricoli", mercato del lunedì, non consente di garantire un adeguato distanziamento sociale, in quanto i passaggi per la clientela sono ristretti, pertanto è indispensabile confermare il posizionamento in Piazza 2 giugno, attuale collocazione;

Tutto ciò premesso

SI AUTORIZZA

la prosecuzione del mercato dei produttori agricoli del sabato e del mercato del lunedì alle condizioni previste dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e DPGR 15 gennaio 2021, n. 5 e relativi allegati, con l'osservanza delle prescrizioni di cui alla scheda tecnica contenuta nelle "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 08 ottobre 2020*", prescrizioni del **COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)**" e con le ulteriori prescrizioni di seguito elencate:

- che i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- divieto di accesso all'area mercatale a coloro che non indossano mascherine facciali;
- che gli esercenti riducano le dimensioni del proprio banco di vendita, in modo da favorire il più possibile distanziamento di almeno un metro tra le persone ed ad evitare gli assembramenti;
- che gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;

SI DISPONE

1. lo spostamento al mercato settimanale del lunedì dei "produttori agricoli", in piazza 2 Giugno, lato est, area di scorrimento destinata ai veicoli, adiacenti al muro di cinta;
2. l'assegnazione dei posteggi è effettuata dalla Polizia Locale previo accordo con i produttori agricoli.

ORDINA

1. in occasione dello svolgimento del mercato settimanale del lunedì, **a decorrere dal 23 gennaio 2021**, dalle ore 06.00 alle ore 15.00 oltre a quanto previsto dall'ordinanza del Responsabile del Servizio n. 13 del 26 gennaio 2015, divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata, in piazza 2 Giugno, vie laterali di scorrimento, per permettere il posizionamento dei banchi di vendita dei produttori agricoli.
2. divieto di accesso all'area mercatale a coloro che non indossano mascherine facciali;
3. che i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
4. che gli esercenti riducano le dimensioni del proprio banco di vendita, in modo da favorire il più possibile distanziamento di almeno un metro tra le persone ed ad evitare gli assembramenti;
5. che gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
6. per i titolari di posteggio la stretta l'osservanza delle indicazioni imposte a carico dei titolari di posteggi;

Si allegano alla presente planimetrie rappresentative delle aree interessate:

- **Allegato "A"**, gestione area del mercato tematico dei produttori agricoli del sabato
- **Allegato "B"**, gestione area mercato del lunedì e area produttori agricoli

SI AVVERTE CHE

qualora venisse riscontrata una difforme gestione da parte degli operatori che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale e delle altre prescrizioni impartite, si procederà a disporre l'immediata sospensione dell'attività degli operatori inottemperanti.

Il presente provvedimento ha efficacia, fatte salve future ulteriori disposizioni normative regionali e nazionali, fino al 30 aprile 2021 in sostituzione dell'ordinanza n. 69 del 16 ottobre 2020.

SI DISPONE INOLTRE

La comunicazione della presente ordinanza:

1. Alla Prefettura di Torino (protocollo.prefeto@pec.interno.it)
2. Alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile (protezione.civile@cert.regione.piemonte.it)
3. Al Comando Carabinieri di Vinovo (stto1317a0@carabinieri.it)
4. Alla Polizia Municipale di Vinovo (polizialocalevinovo@pec.it)
5. Alla società addetta alla pulizia dell'area Mercatale (info@cert.devizia.com)
6. Ai rappresentanti del mercato che provvederanno ad avvisare gli operatori del mercato.
(ferrerocorrado@pec.it; feylespaolo@pec.it; martogliolauraluisa@sicurezzapostale.it;
massimo.solato@postecert.it; paolo.marrari@gmail.com; davide.cavallero@icloud.com).

RENDE NOTO

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del D.L. 16 maggio 2020 n° 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con Legge 22 maggio 2020 n° 35.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Vinovo (<http://www.comune.vinovo.it/>).

IL SINDACO

GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.